



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 754

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m.: Disciplina della toponomastica. Aggiornamento della deliberazione n. 10517 del 30 luglio 1993 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali.

Il giorno **14 Maggio 2021** ad ore **14:47** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MATTIA GOTTARDI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue:

Con la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. è stata disciplinata la materia concernente la toponomastica in provincia di Trento.

In particolare, l'art. 8, comma 1 della succitata legge prescrive che le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici siano approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.

L'art. 11, comma 1 stabilisce che per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per la toponomastica.

Con deliberazione n. 10517 di data 30 luglio 1993 la Giunta provinciale ha quindi provveduto ad approvare, con l'allegato A, i suddetti criteri, ritenendo inoltre necessario determinare, con l'allegato B al medesimo provvedimento, la documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Con deliberazione n. 1988 di data 24 novembre 2017 la Giunta provinciale ha provveduto ad aggiornare la deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 di data 30 luglio 1993 mediante l'approvazione di una nuova versione dell'allegato B e a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia i relativi facsimili cartografici.

Considerata l'opportunità di intervenire anche sui criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali, per allinearli alle vigenti Istruzioni per l'ordinamento ecografico dell'Istituto Nazionale di Statistica, e per fornire ai Comuni una guida completa e agevole per i provvedimenti in materia di toponomastica, si ritiene ora necessario aggiornare la deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 di data 30 luglio 1993 mediante l'approvazione di una nuova versione dell'allegato A.

Le integrazioni e le modifiche suddette sono state sottoposte all'esame della Commissione provinciale per la toponomastica, la quale ha espresso in merito parere favorevole in occasione della seduta di data 14 aprile 2021, come da verbale vistato dal Presidente in data 4 maggio 2021.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la L.P. 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. concernente "Disciplina della toponomastica" e in particolare gli artt. 8 e 11;

- visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e in particolare l’art. 41;
- visto l’art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione della G.P. n. 10517 di data 30 luglio 1993 e, in particolare, l’allegato A: “Approvazione dei criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali”;
- vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7, concernente “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il regolamento di attuazione della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- vista la deliberazione della G.P. n. 1988 di data 24 novembre 2017 “Aggiornamento della deliberazione n. 10517 del 30 luglio 1993 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali e determinazione della documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica”;
- viste le “Istruzioni per l’ordinamento ecografico dell’Istituto Nazionale di Statistica” aggiornate all’1 agosto 2018
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

- 1) di sostituire l’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 di data 30 luglio 1993 recante “Criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali” con il nuovo allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di fare salvo per ogni altro aspetto quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 di data 30 luglio 1993, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1988 di data 24 novembre 2017;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 criteri per la scelta, la trascrizione e utilizzo toponomi

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

# CRITERI PER LA SCELTA, LA TRASCRIZIONE E L'UTILIZZO DEI TOPONIMI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

## 1. CRITERI PER LA SCELTA E L'UTILIZZO DEI TOPONIMI

L'utilizzo della toponomastica da parte degli enti locali avviene nei seguenti ambiti e per i seguenti scopi:

- nelle cartografie amministrative per conferme, sostituzioni, modifiche formali o di localizzazione;
- nella toponomastica urbana (odonomastica), per nuove denominazioni stradali e per sostituzioni.

Per lo studio e l'introduzione di innovazioni, modifiche e integrazioni toponomastiche, agli enti locali interessati sono messe a disposizione le risultanze del Dizionario toponomastico trentino (di seguito D.T.T.), nella versione cartacea, ove disponibile, e in quella online nel portale della Provincia autonoma di Trento, per una valutazione precisa dal punto di vista sia della scelta che della trascrizione dei nomi di luogo.

Di seguito, per fare riferimento alle denominazioni stradali e al complesso dei nomi delle strade, verranno utilizzati i termini "odonomo" e "odonomastica".

### 1.1 Cartografia

Per la conferma, la sostituzione, la modifica formale o di localizzazione dei toponimi all'interno delle cartografie amministrative si terrà conto delle risultanze del D.T.T., così come per l'introduzione di nuovi toponimi, per i quali si osservano le seguenti priorità:

- toponimi relativi a località di estensione maggiore o di rilievo preminente;
- denominazioni che rispecchino l'uso storico del territorio;
- particolari toponimi minori riferibili a piccoli oggetti geografici, manufatti o altro.

### 1.2 Odonomastica (toponomastica urbana)

Le scelte odonomastiche degli Enti locali riguardano:

- nuove denominazioni stradali, motivate da modifiche nell'assetto urbanistico già esistente o da nuove edificazioni;
- sostituzioni di denominazioni stradali già esistenti;
- trascrizione corretta di denominazioni stradali già esistenti.

Fatto salvo il primato del rispetto della tradizione e del legame con il territorio, le categorie e le fonti che gli Enti locali tengono presenti per le scelte odonomastiche sono le seguenti:

- toponimi popolari ancora noti e vivi presso la comunità locale e/o documentati dalle ricerche del D.T.T. o da ricerche similari;
- toponimi di tradizione cartografica;
- nomi legati al ricordo di manufatti, usi e aspetti ormai cancellati dall'edificazione, alle attività svolte un tempo in loco (ad es. mercato, attività casearia o tessile), o che rievocano memorie storiche locali;
- personaggi meritevoli, di rilievo locale, nazionale o internazionale, individuati possibilmente per categorie coerenti (l'ordine indicato non rappresenta una prescrizione di priorità);
- importanti eventi storici locali, nazionali o internazionali (l'ordine indicato non rappresenta una prescrizione di priorità);
- nomi che rispecchiano l'attuale destinazione edilizia della località (ad es. sportiva, scolastica, artigianale, industriale, turistica);

- nomi di fantasia e senza legame con il territorio, come ad esempio i nomi delle piante, dei venti ecc., che forniscono categorie ricche e coerenti laddove non siano utilizzabili le precedenti tipologie.

Queste o diverse proposte contenute nelle deliberazioni comunali sono supportate da documentate e specifiche motivazioni.

Le nuove denominazioni si inseriscono in maniera coerente nella viabilità circostante.

### **1.2.1 Sostituzioni**

Nelle aree già da tempo urbanizzate con onomastica consolidata da un lungo utilizzo, non possono essere proposte sostituzioni, se non per recuperare toponimi tradizionali legati alla geomorfologia, denominazioni che rievocano modi di vita storici, attività passate e documentate in loco e oggetti del patrimonio edilizio di cui valga la pena tramandare memoria.

Sono mantenute le denominazioni collegate con la storia degli edifici prospicienti la viabilità interessata.

Si conservano le intitolazioni a personaggi ed eventi legati alla Storia d'Italia, specialmente se compaiono in un sistema onomastico coerente o riferibile a edifici e monumenti storici.

È ammessa la sostituzione di toponimi legati al regime fascista purché essi non siano strettamente connessi a un aspetto urbanistico che conservi estesi e specifici caratteri di quel periodo storico-politico e dello stile architettonico dell'epoca.

La sostituzione di onomimi consolidati da un lungo utilizzo è sempre ammessa, anche in deroga ai principi sopra elencati, laddove essa risulti necessaria allo scopo di eliminare le omonimie stradali generate dalla fusione di comuni.

In caso di sostituzione di onomimo, la denominazione precedente può essere riportata sulla targa, preceduta da "già".

In generale, si evita l'introduzione di nuovi nomi per singoli tratti di un'area di circolazione già denominata; la parziale innovazione è ammessa se l'area è molto estesa o interrotta da piazze, rotonde, incroci o altre cesure non provvisorie.

Si raccomanda infine di operare le modifiche formali che mirino a un miglioramento della grafia o della sintassi della denominazione esistente.

### **1.3 Denominazioni di edifici, parchi e giardini pubblici**

Per le denominazioni di edifici, parchi e giardini pubblici si considerano le medesime categorie delle denominazioni stradali.

### **1.4 Stradario comunale**

In ottemperanza al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", capo VII art. 45, ogni Comune provvede alla compilazione e all'aggiornamento dello stradario, una copia del quale va inviata alla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.

## 2. CRITERI PER LA TRASCRIZIONE DEI TOPONIMI

### 2.1 Toponomastica dei comuni appartenenti alle minoranze linguistiche locali

Nel quadro della normativa provinciale sulle minoranze linguistiche (L.P. 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”) i comuni ladini, mòcheni e cimbro adeguano la trascrizione dei propri toponimi ai rispettivi repertori, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e parte integrante del D.T.T.

### 2.2 Trascrizione dei toponimi dialettali

#### 2.2.1 Trascrizione dei suoni

Fatta salva la normativa concernente le minoranze linguistiche locali, la trascrizione dei suoni segue le regole della grafia italiana, con le seguenti soluzioni particolari:

- e arrotondata/palatale, trascritta **-e'**: *Cruse'ta*
- o arrotondata/palatale, trascritta **-ö'**: *Boiöla*
- c palatale sorda in fine di parola, trascritta **-c'**: *Albiac'*
- c velare sorda in fine di parola, trascritta **-ch**: *Bósch*
- c fricativa palatale sorda, trascritta **-chj-**: *Chjalchjara*
- g palatale sonora in fine di parola (raro), trascritta **-g'**: *Zéng'alt*
- g velare sonora in fine di parola, trascritta **-gh**: *Bèrgh*
- g fricativa palatale sonora, trascritta **-ghj-**: *Malghjéte*
- q (“c” velare davanti a vocale), trascritto:
  - **cq** in *acqua* e derivati, se sentita come voce italiana o se il toponimo ha una veste italiana: *Acqua frésca*
  - **q** in *acqua* e derivati, se il toponimo ha una veste dialettale: *Aqua bòna*
- s sorda intervocalica, trascritta **-ss-**: *Dòssi*
- s sonora a inizio di parola, prima o dopo consonante, trascritta **s**: *Sani*, *Sgrèbeni*, *Larsì*
- z sorda intervocalica, trascritta **-zz-**: *Pózza*
- z sonora a inizio di parola e dopo consonante, trascritta **z**: *Zanét*, *Maranza*
- suono “th” (interdentale sorda), trascritto come la z sorda
- suono “dh” (interdentale sonora), trascritto **d**: *Dalaibòl*
- composizione consonantica s + c, trascritta **s-c**: *Is-cia*, *Bós-c'*
- composizione consonantica s + g, trascritta **s-g**: *Mas-gére*

#### 2.2.2 Toponimi composti:

Per quanto riguarda la divisione o la saldatura dei loro componenti, si conserva la composizione saldata nei casi in cui anche l'italiano la conservi oppure un elemento sia verbo: *Belvédère*, *Brusafèr*, *Segamónti*, *Spazzadoméneghe*, *Taialégna*. Per tutti gli altri casi la soluzione grafica verrà concordata con la struttura provinciale competente in materia di toponomastica.

#### 2.2.3 Uso delle maiuscole

Si usa l'iniziale maiuscola nei seguenti casi:

- nel primo elemento del toponimo: *Pra caldi*

- negli elementi successivi, se si tratta di nomi propri, cioè di toponimi, nomi di persona o di famiglia, soprannomi, appellativi di concetti astratti: *Stradèl dei Pra caldi, Bósch del Martin*.

#### **2.2.4 Accentu**

In generale si seguono le regole dell'italiano, fatta eccezione per i seguenti casi particolari:

- le vocali toniche *e* ed *o* vanno sempre accentate, per segnalare l'apertura o la chiusura;
- le parole tronche uscenti in consonante non portano l'accento se cade sulle vocali *a, i, u*: *Castelaz, Pardac', Ponciach, Rogial, Fabian, Fornas, Legnar, Piasin, Campif, Ciaslir, Festil, Madruc'*;
- le terminazioni in *-on* e *-or* con *o* chiusa e in *-ot* con *o* aperta non vanno mai accentate: *Castion, Balador, Casot*;
- le parole sdrucciole e le parole sdrucciole troncate vanno accentate: *Senàvera, Pernìgol*.

Nel caso di dittonghi o di incontri vocalici:

- con vocale tonica *a*, l'accento è omesso: *Baita, Laita, Prai, Tai, Teari, Viata, Noale*;
- con vocale tonica *i* o *u*, l'accento è presente: *Fràina, Roìna, Saùghi, Macaù, Cùal, Rùan*.

È indispensabile accentare anche i toponimi per i quali si diffondono pronunce non corrispondenti alla parlata locale. Si accentano inoltre i toponimi che possono presentare incertezze o ambiguità di significato conseguenti alla posizione dell'accento.

#### **2.2.5 Articoli e preposizioni**

Nelle raccolte toponomastiche sul campo si registrano anche gli articoli e le preposizioni che accompagnano il toponimo.

All'interno dei toponimi popolari le preposizioni articolate vanno unite se composte con *-l, -i* (*del, dei*); vanno separate negli altri casi (*femm. de la, de l', de le*). La preposizione articolata composta con l'articolo maschile si separa davanti a vocale e l'articolo porta l'apostrofo (es. *Costa de l'ors*).

### 3. CRITERI PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ODONIMI

Un odonimo è composto da tre elementi di base:

- termine viario italiano
- preposizione (si vedano al punto 3.2 i possibili casi di omissione della preposizione)
- nome proprio (in misura minore il terzo elemento dell'odonimo può essere costituito da un nome comune).

#### 3.1 Termine viario italiano

L'indicatore del tipo di area di circolazione è formulato in italiano, fatta salva la normativa concernente le minoranze linguistiche locali. La scelta dei termini viari italiani, e degli omologhi regionali (es. *maso*, *pontara*) è fatta con cura, ponendo attenzione al loro preciso significato, all'uso corrente degli stessi e alle caratteristiche geometriche delle aree di circolazione da denominare: *via*, *strada*, *corso*, *largo*, *viale*, *vicolo*, *salita*, *piazza*, *piazzetta*, *piazzale*, ecc.

#### 3.2 Preposizione italiana

Le preposizioni, semplici o articolate, tra l'appellativo italiano e il nome proprio (o comune) si scrivono in italiano, fatta salva la normativa concernente le minoranze linguistiche locali.

La preposizione è obbligatoria nei seguenti casi:

a) quando il nome proprio è un toponimo che individua un oggetto geografico al quale la strada appartiene oppure conduce. La scelta della preposizione, indispensabile per isolare il nome proprio di luogo dall'appellativo, dipenderà da quanto si intende privilegiare:

- l'appartenenza: preposizione *di* (*Via del Dòs*)
- la direzione: preposizioni *a* (*Via al Dòs de le gréste*) o *per* (*Strada per Piné*); la preposizione *per* è da preferire quando preceda il nome di una località abitata;
- b) davanti al nome dei santi titolari di un edificio religioso, o altro ricordo, che si affaccia sull'area di circolazione: preposizione *di* (*Piazza di santa Lucia*);
- c) davanti ai cognomi o soprannomi di famiglia al plurale, quando essi designano il casato che ebbe tradizionalmente la propria dimora nella via in oggetto: preposizione *di* (*Via dei Madruzzo*);
- d) davanti ai nomi comuni di manufatti e attività (*Via delle lavandare*, *Via al casèl*, *Piazza del mercato*, *Via alle scuole*).

La preposizione si omette davanti a:

- nome di persona, di famiglia, soprannome (*Via Giuseppe Garibaldi*);
- categorie collettive particolari, senza riferimento al luogo designato (*Via Caduti*, *Via Vittime del lavoro*);
- date ed eventi (*Via 4 novembre 1918*);
- simbolo ideologico (*Via Indipendenza*);
- oggetto geografico lontano (*Via Roma*).

A parziale esemplificazione delle norme sopraelencate si vedano i seguenti casi:

- *Via san Rocco*: l'area di circolazione è dedicata al santo in quanto personaggio; il titolo *san* è scritto con l'iniziale minuscola e la preposizione è omessa;

- *Via di san Rocco*: sulla via si affaccia un edificio religioso dedicato alla figura di san Rocco; il titolo *san* è scritto con l'iniziale minuscola e il nome del santo è preceduto dalla preposizione *di*;
- *Via di San Rocco*: l'edificio ha assunto il nome del santo ed è diventato esso stesso un toponimo; *San Rocco* è scritto con l'iniziale del primo termine maiuscola ed è preceduto dalla preposizione *di*.

In caso di sovrabbondanza e identità di preposizioni, la preposizione che separa l'indicatore dal nome proprio può essere omessa. *Via della Costa del Bait dei pini* diventa *Via Costa del Bait dei pini*.

### 3.3 Nome proprio

I nomi propri – toponimi, nomi di persona o famiglia, soprannomi, concetti astratti – si scrivono con l'iniziale maiuscola.

Per quanto riguarda la grafia e l'accentazione dei nomi propri all'interno degli odonimi, si seguono le regole enunciate al punto 2.2, dedicato alla trascrizione dei toponimi, con la possibilità di operare alcune eccezioni, concordate con la struttura provinciale competente in materia di toponomastica (ad esempio l'omissione dell'accento sulle vocali *e* ed *o* nelle parole molto vicine alla grafia e alla pronuncia italiana: *Via dei Dossi*; l'omissione della sottolineatura di *s* e *z* sonore: *Strada per Maranza* – si confronti la trascrizione del toponimo *Maranza* nel paragrafo 2.2.1; la semplificazione dei segni grafici rispecchianti una pronuncia ritenuta eccessivamente connotata in senso locale, come ad esempio *e', ö, chj, ghj*).

I nomi di persona sono registrati in forma estesa e completa, prima il nome e poi il cognome, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, e ferma restando la facoltà di abbreviare sia i nomi che gli appellativi sulle targhe, qualora per motivi di spazio non sia possibile riportarli per esteso.

Per le intitolazioni riferite a santi e titoli mariani, si specifica la denominazione completa del santo (ad esempio nel caso di sant'Antonio si indicherà se si tratta di sant'Antonio da Padova o di sant'Antonio abate).

I titoli onorifici, religiosi, nobiliari e le qualifiche professionali, se riportati nel testo della relativa deliberazione, sono indicati, senza abbreviazioni, prima del nome del personaggio (*Piazza cardinale Cristoforo Madruzzo, Piazza generale Antonio Cantore*).

I titoli accompagnati dal nome del territorio di pertinenza sono posti dopo il nome e cognome (*Via Camillo Benso conte di Cavour*).

Il titolo di papa è anteposto al nome scelto dall'eletto (*Via papa Paolo sesto*), mentre se si usa il nome di nascita l'indicazione del titolo è opzionale (*Via papa Albino Luciani* o *Via Albino Luciani*).

Se il nome è accompagnato da più titoli, si sceglie quello ritenuto più adatto a qualificare il personaggio (*Via santa madre Teresa di Calcutta* va corretto in *Via santa Teresa di Calcutta* oppure *Via madre Teresa di Calcutta*).

Le denominazioni riferite a fratelli e sorelle possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome di famiglia (*Via fratelli Bronzetti*). Il nome comune "fratelli" o "sorelle" seguito dal cognome è raccomandato nel caso in cui i personaggi siano più di due (*Via Vittore e Giovanni Toffol*, ma *Via fratelli Cervi*).

In caso di pseudonimi, la denominazione si riferisce o al nome reale o allo pseudonimo (ad esempio per il personaggio di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio si sceglie tra *Piazza Michelangelo Merisi* e *Piazza Caravaggio*).

Se si indica una famiglia storica, si riporta solo il cognome; talora può essere opportuno l'uso dell'accento per l'esatta pronuncia dello stesso.

Le specificazioni riferite a fatti, luoghi, persone (come le date di nascita e di morte e la professione) non fanno parte della denominazione ufficiale che entrerà nello stradario, ma verranno opportunamente aggiunte sulle targhe: ad esempio *Via 25 aprile 1945* (nello stradario e sulla targa) - *giorno della Liberazione* (solo sulla targa); *Via Alcide DeGasperi* (nello stradario e sulla targa) - *statista, 1881-1954* (solo sulla targa).

### **3.4 Date e numeri**

L'anno si scrive in numeri arabi e in forma estesa, mentre il mese si scrive in lettere; il giorno si esprime in numeri arabi se è presente anche l'anno (*Via 25 aprile 1945*), mentre viene esplicitato in lettere qualora sia assente l'anno (ad esempio nel caso di avvenimenti cui sia conferito un valore univoco di istituzione o di nome proprio: *Via Venticinque aprile*, *Via Otto marzo*).

Qualora si presenti la necessità di disambiguare il significato di un odonimo, è sempre preferibile riportare l'anno.

Le indicazioni numeriche strettamente legate al nome proprio del personaggio cui è intitolata la strada sono espresse in lettere (*Piazza papa Giovanni Paolo secondo*).

### **3.5 Omonimie e denominazioni simili**

Nell'adozione di nuove denominazioni stradali si evita la creazione di omonimie, cioè l'attribuzione della medesima denominazione a più aree di circolazione della stessa specie.

Si eviterà inoltre l'adozione di denominazioni stradali parzialmente omonime, ammessa nei seguenti casi eccezionali:

- l'attribuzione della stessa denominazione ad aree di circolazione di tipo diverso quando queste siano attigue: ad es. *Piazza di sant'Apollonia* e *Vicolo di sant'Apollonia*, dove quest'ultimo conduce alla piazza identificata dalla chiesa dedicata alla Santa;
- l'intitolazione a un personaggio avente lo stesso cognome di un altro al quale sia già stata intitolata una via (*Via Alcide DeGasperi* e *Via Enrico DeGasperi*).